

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 317

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PALOMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2001

—————

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Anzio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Diverse argomentazioni hanno impedito, per lungo tempo, l'apertura di nuove case da gioco. Impedimenti di carattere morale hanno ignorato, deliberatamente, forme di gioco di azzardo istituzionalizzate, nonchè l'esistenza di quattro case da gioco che sono in funzione a San Remo, Campione d'Italia, Saint Vincent e Venezia. Tali strutture hanno, annualmente, utili per centinaia di milioni e danno lavoro ad alcune migliaia di persone, favorendo, al contempo, l'incremento del reddito e l'attrazione turistica. Il presente disegno di legge, superate le remore di carattere morale e riconosciuti i vantaggi generali che, grazie agli introiti, garantirebbero il soddisfacimento dei bisogni della comunità e soprattutto lo sviluppo turistico, artistico e culturale, prevede l'istituzione di una casa da gioco nella città di Anzio. Tale città ha già a disposizione una struttura progettata e realizzata appositamente per ospitare una casa da gioco. Anzio ha, inoltre, una naturale vocazione turistica ed è in grado, per ampiezza e capacità di strutture alberghiere, di far fronte ad un incremento della domanda turistica che conseguirebbero all'apertura di una casa da gioco. La struttura, oltre che servire Roma e le altre province laziali, potrebbe essere meta degli appassionati umbri, toscani, abruzzesi ed in

generale dell'Italia meridionale. Il presente disegno di legge prevede il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco ad Anzio per un periodo non superiore a venti anni, rinnovabile. L'articolo 2 dà la facoltà al presidente della regione di emanare disposizioni per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco. Si tratta di una serie di disposizioni che assicurano la correttezza nella gestione ed il controllo. Sono previsti, inoltre, opportuni accorgimenti per garantire capacità finanziarie, onorabilità ed attitudini professionali in ossequio alla direttiva 75/368/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 per l'eventuale concessionario.

Il sistema di utilizzazione dei proventi previsto dall'articolo 4 si basa sulla piena consapevolezza della necessità dell'integrazione tra l'economia locale e quella regionale, alla quale si intende fornire un ulteriore strumento nella prospettiva di un effettivo rilancio che consenta di conseguire nuovi e più solidi livelli di autonomia.

All'articolo 5 sono inoltre contenute delle norme sulla vigilanza della casa da gioco. Importanti sono le norme dell'articolo 7, previste per prevenire e controllare il riciclaggio di denaro, nonchè per garantire maggior trasparenza nelle operazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Anzio.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta regionale del Lazio su richiesta del sindaco del comune di Anzio, previa delibera del consiglio comunale e deve essere emanata entro trenta giorni dalla richiesta. L'autorizzazione è rilasciata per non più di venti anni e può essere rinnovata alla scadenza.

Art. 2.

1. Il presidente della giunta regionale, sentito il sindaco del comune di Anzio, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta regionale, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonchè per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che esplicano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machine*;

c) i giorni in cui per speciali ricorrenze o festività sia fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari ed opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco tenendo conto:

1) delle garanzie per l'eventuale appalto e le debite cauzioni;

2) delle qualità morali e delle condizioni economiche che debbono offrire il concessionario ed il personale addetto;

3) delle disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli, prevedendo un minimo garantito;

4) della possibilità di revoca della concessione da parte dell'amministrazione comunale senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione stessa;

5) delle fidejussioni assicurative o bancarie che il concessionario dovrà prestare per la copertura degli impegni assunti;

f) di tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 3.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Anzio.

2. L'esercizio può essere gestito direttamente dal comune di Anzio attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico ovvero attraverso una società o consorzio

che gestisca l'esercizio in regime di concessione.

3. Gli eventuali soci privati devono essere in possesso di nulla osta, rilasciato dal prefetto.

Art. 4.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Anzio con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne la metà ad attività promozionali e artistiche;

b) il 30 per cento alla provincia di Roma che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio;

c) il 20 per cento alla regione Lazio che ne destina l'importo alla promozione turistica nel proprio territorio;

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è effettuato dal comune di Anzio, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte della competente autorità di controllo.

Art. 5.

1. Il presidente della giunta regionale del Lazio, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o del regolamento di cui all'articolo 2, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 4, nonchè in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco o la revoca dell'autorizzazione.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari, nonchè ai fini delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, i locali della casa da gioco sono considerati come pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco da parte dei cittadini residenti nel comune di

Anzio o nei comuni limitrofi sarà successivamente regolata da disposizioni del consiglio comunale di Anzio.

Art. 6.

1. Alla casa da gioco di Anzio si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

Art. 7.

1. Al servizio cassa della casa da gioco di Anzio si applicano le norme vigenti per le imprese creditizie al fine di prevenire operazioni di riciclaggio di valori di provenienza illecita, ed in particolare il decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e la legge 17 febbraio 1992, n. 154, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

